

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SOCIAL INNOVATION, IN GRADO DI ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE AZIONI PROGRAMMATE ATTRAVERSO AZIONI DI CAPACITY BUILDING E DI MODELLIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PROSSIMO: PER UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO DI COMUNITÀ", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 3: "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" – INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

CIG 9903698621

CPV 79315000-5

CUP J41J22004440006.

CAPITOLATO TECNICO

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto, di seguito BIM Tronto.

Fornitore/gestore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato affidatario.

Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente.

Luogo di svolgimento del servizio: il progetto interessa il Comune di Arquata del Tronto e il Comune di Comunanza

Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

Milestone: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

Missione: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusion e coesione; Salute);

Misure del PNRR: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

Principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito, anche solo DNSH): Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241;

Progetto/Intervento: anche inteso come insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Rendicontazione delle spese: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

Rendicontazione dei milestone e target: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre all'Agenzia per la Coesione Territoriale

RUP SA: Responsabile Unico del procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 l'affidamento dei contratti di lavori, servizi, forniture per la realizzazione delle infrastrutture sociali a valere sul presente avviso pubblico

Sistema ReGiS: Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

Target: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

Disciplina normativa:

- Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021
- Le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Sub investimento 1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità", Sub investimento 1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale", Investimento 2: "Valorizzazione dei beni confiscate alle mafie", Investimento 3: "Interventi socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel mezzogiorno a sostegno del terzo settore".
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- La delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- L’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- L’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- L’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- I principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- La Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e ss.mm.ii.;
- Le specifiche norme di settore successivamente pervenute;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il quale istituisce, tra l’altro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») di competenza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 12 ottobre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale è stata definita l’articolazione e l’organizzazione interna dell’Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione;
- l’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che istituisce l’Agenzia per la Coesione Territoriale e ne definisce le competenze;

- l'accordo sottoscritto in data 14 giugno 2022 tra l'Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Coesione territoriale al fine conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 , n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU n.47 del 24-2-2023), e, in particolare quanto previsto dall' articolo 50, comma 7, secondo il quale, *"fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"*
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante: *"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;
- L'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che sancisce i principi a cui devono soggiacere tutti gli affidamenti degli appalti di opere, lavori e servizi, e delle concessioni, compresi quelli sottosoglia comunitaria;
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengano, oltre che nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, anche in ottemperanza:
 - ai principi di cui all'art. 34, il quale stabilisce, tra le altre cose, che le stazioni appaltanti debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - ai principi di cui all'art. 42, il cui comma 1 precisa che *"Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici"*;
 - al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale (DDG) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 100/2022 del 30 marzo 2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la

coesione territoriale" - Investimento I: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00), di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Next Generation EU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante: Allegato I. Interventi ammissibili - classificazione CUP; Allegato 2. Schema Dichiarazione ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii

- il BIM Tronto ha presentato il progetto "Prossimo: per un sistema socio-sanitario di comunità" in risposta al suddetto Avviso pubblico in data 18/05/2022, da realizzarsi nei Comuni di Arquata del Tronto e Comunanza;
- il DDG n. 440 del 9 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 12 dicembre 2022, ha approvato gli atti della procedura di cui all'Avviso pubblicato il 30 marzo 2022 (DDG n.100/2022) nonché la graduatoria delle domande "ammesse e idonee" e l'elenco delle domande non ammesse con la motivazione delle esclusioni, così come revisionata con decreto del Direttore Generale n. 51 del 14 marzo 2023
- il DDG n. 472 del 16 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 29 dicembre 2022, ha reso pubblico l'allegato "Commissione Avviso Infrastrutture Sociali PNRR- Allegato 2 al Verbale n.12 (in ordine di domanda)" recante i punteggi di cui all'art. 10 comma 7 dell'Avviso (con particolare riferimento: per i lavori, lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3) b.4); per le forniture di beni e servizi, lett. a), b.1), b.2), b.2.1) b.3)) attribuiti dalla Commissione di valutazione e già approvati con il precitato DDG n.440 del 9 dicembre 2022 al fine di permettere la piena conoscenza in favore dei soggetti proponenti e di semplificare e accelerare l'iter amministrativo, concedendo i termini di legge;

ART. 1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto alla Social Innovation, in grado di assicurare l'efficacia delle azioni programmate attraverso azioni di capacity building e di modellizzazione della filiera delle prestazioni nell'ambito del progetto "Prossimo: per un sistema socio-sanitario di comunità".

Le attività oggetto del presente appalto sono finanziate nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento I: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità".

ART 2 –OBIETTIVI E MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al fine di promuovere misure di Social Innovation in grado di accrescere l'impatto delle azioni programmate nell'ambito del progetto "Prossimo: per un sistema socio-sanitario di comunità", è richiesta la realizzazione delle seguenti azioni:

- Facilitazione dell'attuazione degli interventi di presa in carico interdisciplinare dei destinatari dell'intervento al fine di aumentarne l'efficacia;
- Implementazione della valutazione del processo, risk assessment e individuazione di soluzioni per il miglioramento continuo delle prestazioni erogate;
- Organizzazione di momenti d'incontro che consentano lo scambio di conoscenze e di azioni tra tutti gli operatori coinvolti, identificando adeguate metodologie di team building e di prevenzione del rischio di drop out;
- Gestione delle attività di affiancamento valutativo per assicurare efficacia, efficienza coerenza e misurabilità dei risultati conseguiti e gestione delle criticità con adeguate misure di accompagnamento;
- Ideazione di strategie per la promozione di un efficace ed efficiente filiera di servizi territoriali a sostegno dell'active ageing e della qualità della vita indipendente degli anziani e dei disabili residenti nei territori di riferimento;
- Ideazione di un percorso di trasferibilità e di sostenibilità delle azioni che valorizzi le diverse fonti di finanziamento della futura Programmazione europea 2021/2027

Con riferimento alle attività precedentemente esplicitate, gli output e deliverable identificati nell'ambito del servizio prevedono:

Attività	Output/deliverable
Facilitazione dell'attuazione degli interventi di presa in carico interdisciplinare dei destinatari dell'intervento al fine di aumentarne l'efficacia	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di un sistema unitario di azione • Report mainstreaming dei risultati
Implementazione della valutazione del processo, risk assessment e individuazione di soluzioni per il miglioramento continuo delle prestazioni erogate	<ul style="list-style-type: none"> • Risk assesment and management
Organizzazione di momenti d'incontro che consentano lo scambio di conoscenze e di azioni tra tutti gli operatori coinvolti, identificando adeguate metodologie di team building e di prevenzione del rischio di drop out	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto di 2 iniziative di capacity building
Gestione delle attività di affiancamento valutativo per assicurare efficacia, efficienza coerenza e misurabilità dei risultati conseguiti e gestione delle criticità con adeguate misure di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di strumenti e note informative per i partner per la raccolta dei necessari dati di M&V • Azioni di accompagnamento abilitante
Ideazione di un percorso di trasferibilità e di sostenibilità delle azioni che valorizzi le diverse fonti di finanziamento della futura Programmazione europea 2021/2027	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura delle nuove opportunità di finanziamento disponibili a valere sulle diverse fonti nazionali ed europee

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'affidamento delle prestazioni decorre dalla data di stipula del contratto sino al 30 aprile 2025, salvo eventuali proroghe e/o richieste di integrazione della reportistica finale da parte dell'Autorità di Gestione del Programma.

La Stazione Appaltante ha facoltà di consegnare anticipatamente il servizio sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto e l'affidatario ha obbligo di darvi esecuzione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020.

Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

L'importo economico dell'affidamento in oggetto è stimato in € 94.500,00 (oltre IVA ed oneri di legge).

Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio nella misura di un quinto delle prestazioni previste dal presente capitolato il BIM Tronto si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale e/o il valore del presente capitolato così come previsto nei limiti del richiamato art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In questo caso, il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente capitolato senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'importo a base di gara comprende tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi previsti nel presente Capitolato, comprese le spese per viaggi e missioni, segreteria, acquisizione dati, spese generali ed amministrative, nonché ogni altro costo necessario alla completa effettuazione delle prestazioni.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio puramente intellettuale.

L'affidatario dovrà assicurare il massimo rispetto della tempistica relativa alle scadenze di rendicontazione, seguendo rigorosamente le indicazioni del Responsabile Amministrativo del BIM Tronto.

ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dall'affidamento. La stipulazione del contratto avviene tramite il portale Acquisti in rete - MePA.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

L'affidataria riconosce preliminarmente che il servizio affidato è finanziato con risorse a valersi sulla Missione 5, Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento I: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NEXT GENERATION UE) e si impegna, conseguentemente, a rispettarne i relativi principi e obblighi fra i quali:

– Principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, escludendo le attività di cui al seguente elenco (c.d. Elenco di esclusione):

- I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- II. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- III. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- IV. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;

così come indicato per la Milestone M5C3 – 1, associata all'Investimento 1.1.1: Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, dall'Annex CID e negli O.A.;

In particolare l'affidatario si impegna non arrecare danno significato agli obiettivi ambientali:

- Mitigazione del cambiamento climatico;
 - Adattamento ai cambiamenti climatici;
 - Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - Transizione verso un'economia circolare;
 - Prevenzione e controllo dell'inquinamento;
 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

L'affidataria si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Referente amministrativo per il Servizio affidato;
- b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato;

- c) trasmettere al Referente del BIM Tronto, relazioni tecniche periodiche sull'andamento della gestione del servizio. Tale documentazione avrà lo scopo di consentire al BIM Tronto la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- e) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto il BIM Tronto è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- f) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato il BIM Tronto da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente al BIM Tronto tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'affidataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dall'affidataria, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il BIM Tronto né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. il BIM Tronto si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
4. nel caso di inerzia o ritardi da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle proprie attività, il BIM Tronto provvederà a comunicare per mezzo PEC l'intimazione a riprendere la regolare esecuzione degli interventi entro il termine di 5 giorni. Nell'ipotesi in cui l'affidatario non provveda tempestivamente, sarà immediatamente applicata dal BIM Tronto una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva ripresa delle attività si applica la penale di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

ART. 7 PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI PER CONTRATTI FINANZIATI CON FONDI PNRR E PNC – PENALI IN CASO DI VIOLAZIONI

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore 50 sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta economica o della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'operatore economico dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dello stesso nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021.
4. Al presente contratto finanziato con risorse PNRR/PNC al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne si prevede che costituiscono requisiti necessari dell'offerta (pena l'esclusione):
 - a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito.

Nota metodologica per il calcolo della quota del 30 per cento

Attenzione: Si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (Parere Mims n.1361 del 14.06.2022).

L'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguarda le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per una migliore disamina di questo obbligo si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309.

In base a dette Linee guida la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto.

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

In caso di ricorso al subappalto trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

5. Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. n. 77/2021 ed in deroga all'art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4, è prevista l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare del contratto - definire commisurando alla gravità della violazione, proporzionalmente all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. In ogni caso, le penali non potranno superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L. n. 77/2021, la Stazione Appaltante è tenuta a rendere pubbliche le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie citate in precedenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. Queste dovranno inoltre essere inviate anche ai Ministeri di riferimento.

ART. 8 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'affidataria, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI – REGIME IVA

I pagamenti saranno effettuati in base all'avanzamento delle attività progettuali (SAL):

- eventuale anticipo pari al 20% previa sottoscrizione di una fidejussione bancaria o assicurativa;
- ulteriori avanzamenti trimestrali, pari al 10% (fino ad un massimo, comprensivo dell'eventuale anticipo, pari all'80% dell'ammontare pattuito per il servizio);
- importo a saldo, a seguito di comprova dell'effettiva realizzazione di tutte le attività stabilite nel presente capitolato.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica (intermedia o finale) attestante le attività effettivamente svolte e da ogni documentazione idonea a comprovare la loro effettiva realizzazione, da cui siano desumibili i dati di monitoraggio fisico, con specifico riferimento ai target conseguiti e ai destinatari delle azioni.

Al fine di rispettare le specifiche disposizioni in materia, l'affidatario dovrà inoltre impegnarsi a produrre tutta la documentazione previste dal PNRR con specifico riferimento al principio del DNSH e dei principi trasversali di attuazione degli interventi (tagging climatico, digitale, pari opportunità di genere e generazionali). L'affidatario dovrà altresì conformarsi alle disposizioni e ad ogni eventuale, ulteriore prescrizione indicata dall'Amministrazione Attuatrice per la realizzazione degli interventi di cui al PNRR Missione 5 Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento I: "Strategia nazionale per le aree interne -

Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NEXT GENERATION UE).

Si precisa sin d'ora che il BIM Tronto procederà alla sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto del DNSH.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno contenere:

- indicazione del riferimento al PNRR - Missione 5 Componente 3 Misura M5C3-1.1.1 "Infrastrutture e servizi sociali di comunità";
- CIG e CUP;
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- numero e data della fattura;
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, C.F. o Partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizi non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente Capitolato. Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: **UFID7**.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ART. 10 RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidataria dovrà rendicontare al BIM Tronto, i servizi erogati con le modalità prescritte dalle Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" e Investimento 2: "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", pubblicate il 20 marzo 2023 dall'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per le Politiche di Coesione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).

L'affidataria dovrà conservare e rendere disponibile, per almeno cinque anni successivi alla chiusura del servizio, la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario e a consentire le

verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali e nazionali. Infine, l'affidataria dovrà assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR.

In nessun caso la stazione appaltante darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente Capitolato.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 – REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio delle Marche indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'aggiudicataria e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si avvale della possibilità di non richiedere che l'offerta venga corredata da garanzia, ai sensi dell'art.103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, essendo il servizio eseguito da un operatore economico di comprovata affidabilità e solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 14 AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'invito alla trattativa diretta, e che la sua offerta è congrua in rapporto alla qualità della prestazione, abbia eventualmente caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare.

Il contratto viene stipulato attraverso le modalità previste dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica dei requisiti di partecipazione e consultazione del FVOE del fornitore.

ART. 15 IMPOSTA DI REGISTRO

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le Parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'IVA a carico del BIM Tronto nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente dell'art 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art 44 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.

Avendone le parti presa conoscenza e riconosciuto conforme alla loro volontà lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

ART. 16 – PENALITÀ

L'affidataria, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla stazione appaltante.

Qualora l'affidataria delle prestazioni non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, la stazione appaltante applicherà, previa contestazione di apposito addebito scritto, a mezzo raccomandata/PEC nel termine di 5 giorni e acquisizione, nell'ulteriore termine di 5 giorni, delle eventuali giustificazioni a discolta fornite dal prestatore di servizi e risultate infondate, a insindacabile giudizio, la seguente penalità: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella riattivazione delle attività eventualmente sospese;

L'Ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale; l'applicazione di tre penalità consecutive comporterà la risoluzione del contratto. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del D.lgs 50/2016.

È sempre salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il maggior danno eventuale arrecato dal comportamento negligente dell'affidatario.

ART. 17 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicataria tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il BIM Tronto risolverà il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- cessione anche parziale del contratto;
- gravi condotte del personale impiegato;
- applicazione di 3 successive penalità;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità oltre all'applicazione delle penali, può costituire causa di risoluzione del Contratto;

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., il BIM Tronto si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Il BIM Tronto potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando all'affidatario, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto di presentazione dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c).

Si precisa che:

- a. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55, non si applica alla presente procedura il disposto di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice;
- b. all'atto di presentazione dell'offerta devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare;
- c. ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

I servizi in appalto sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta dunque, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto.

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

L'affidataria si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dall'affidataria nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio. I dati forniti dall'affidataria

saranno trattati dalla SA esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente Capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, l'affidataria sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, qualora in esecuzione del contratto medesimo svolga, in assenza di margini di autonomia, operazioni di trattamento di dati personali per conto della SA.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Eventuali spese e diritti inerenti il contratto, saranno a carico dell'affidataria.

ART. 23 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Responsabile del BIM Tronto o suo delegato per l'appalto di che trattasi eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni.

Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato;
- l'effettuazione delle attività previste dal presente Capitolato;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;

ART. 24 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice disciplinare dei dipendenti pubblici – Comparto Funzioni Locali", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice disciplinare". L'Amministrazione comunicherà all'impresa affidataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Codice disciplinare" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 25 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ascoli Piceno.

Non è consentito il ricorso all'arbitrato.

ART. 26 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Capitolato trova applicazione nell'affidamento delle prestazioni principali e nel Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Enrico Gasparrini